Proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile, in attuazione della legge delega 30 ottobre 2017, n.155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

TITOLO I

Modifiche al Titolo II del Libro V del codice civile

Articolo 1

Assetti organizzativi dell’impresa

1. La rubrica dell’articolo 2086 (“Direzione e gerarchia nell’impresa”) è ridenominata in “Gestione dell’impresa”.

2. Dopo il primo comma dell’articolo 2086 è inserito il comma seguente:

“2. L’imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

TITOLO II

Modifiche al Titolo II e al titolo V del Libro V del codice civile

Articolo 2

Nell’articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente 

2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 3

Assetti organizzativi societari

1. Il primo comma dell’art. 2257 (“Amministrazione disgiuntiva”) è così sostituito:

“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”

2. Il primo comma dell’art. 2380-*bis* (“Amministrazione della società”) è così sostituito:

“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”

3. Al primo comma dell’art. 2409-*novies* (“Consiglio di gestione”) il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”

4. Il primo comma dell’art. 2475 (“Amministrazione della società”) è così

sostituito:

“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.”

5. Al quinto comma dell’art. 2475 (“Amministrazione della società”) è aggiunto il comma seguente:

“6. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.”

Articolo 4

Responsabilità degli amministratori

1. Nell’articolo 2476 (“Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”)

dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

“ 5-bis. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta

insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte

della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”

2. Nell’articolo 2486 (“Poteri degli amministratori”) dopo il secondo comma è

aggiunto il comma seguente:

“ 3. Il danno risarcibile è determinato secondo le disposizioni degli articoli 1223,

1225, 1226 e 1227, in quanto compatibili con la natura della responsabilità, in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dai singoli atti compiuti in

violazione del dovere previsto dal comma primo. Tuttavia, in caso di scritture contabili mancanti o comunque inattendibili, il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra il netto patrimoniale al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il netto patrimoniale al momento in cui è cessata la prosecuzione indebita dell’attività oppure è aperta la procedura di liquidazione

della società, con salvezza della prova contraria e, in ogni caso, del potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice.”

Articolo 5

Nomina degli organi di controllo

1. Nell’articolo 2477 (“Sindaco e revisione legale dei conti”) il terzo ed il quarto comma sono così modificati:

“ 3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti

limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi

delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;3) dipendenti occupati in

media durante l’esercizio: 10 unità.

“ 4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

2. Nell’articolo 2477 (“Sindaco e revisione legale dei conti”), nel sesto comma, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato”, sono aggiunte le parole: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

3. Nell’articolo 2477 (“Sindaco e revisione legale dei conti”), dopo il sesto comma è aggiunto il comma seguente:

“ 7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di

organo di controllo.”

Articolo 6

Cause di scioglimento delle società di capitali

1. Nell’articolo 2484 (“Cause di scioglimento”) al primo comma dopo il numero

7) è aggiunto il numero seguente:

“ 8) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”

Articolo 7

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

1. Nell’articolo 2545-*sexiesdecies* (“Gestione commissariale”) nel primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente:

“ 1. Fuori dai casi di cui all’articolo 2545-*septiesdecies*, in caso di irregolare

funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli

amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza.”

2. Nell’articolo 2545-*septiesdecies* la rubrica è ridenominata in: “Scioglimento per atto dell’autorità e messa in liquidazione coatta amministrativa”.

Articolo 8

Sostituzione dei termini fallito e fallimento

1. Il primo comma dell’articolo 2288 (“Esclusione di diritto”) è sostituito dal

seguente:

“ 1. E’ escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi e dell’insolvenza”

2. Il primo comma dell’articolo 2308 (“Scioglimento della società”) è sostituito

dal comma seguente:

“ 1. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per

provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per

l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi e

dell’insolvenza”.

3. Nell’articolo 2497 (“Responsabilità”) l’ultimo comma è sostituito dal comma

seguente:

“ 4. Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.”

Articolo 9

Finanziamenti dei soci

All’articolo 2467, nel primo comma, sono soppresse le parole “e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.”.

ABROGAZIONI AD OPERA DEL CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA

Articolo 10

Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. A far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 2394-*bis* del codice civile;

b) l’articolo 2221 del codice civile;

c) l’articolo 2545-*terdecies* del codice civile.